



## **Informativa sul diritto di accesso civico “generalizzato”**

### **Natura**

L'accesso civico cd “generalizzato”, previsto dall'art. 5 del decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, prevede che sia possibile, per chiunque, accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

### **Modalità di esercizio**

Il diritto può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione.

L'istanza può essere presentata, alternativamente, anche con modalità telematica, agli uffici di seguito elencati, che concludono il procedimento con provvedimento espresso e motivato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) all'Ufficio protocollo e archivio.

L'istanza può essere recapitata a mano all'Ufficio gestione sistema documentale– Piazzale Europa 1, Trieste, inoltrata tramite il servizio postale o inviata alla casella di posta elettronica certificata [ateneo@pec.units.it](mailto:ateneo@pec.units.it), indicando le proprie generalità, le informazioni o i documenti richiesti e allegando fotocopia di un documento di identità.

Come previsto dall'articolo 5 bis commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013 citato, l'accesso civico è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è altresì escluso se costituisce un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:



- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Se i limiti e le esclusioni di cui sopra riguardano solo una parte dei dati o dei documenti richiesti, l'accesso è consentito con riferimento alle parti non interessate dai suddetti limiti.

Il procedimento deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con una comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, fatta comunque salva l'eventuale sospensione del termine per la salvaguardia degli interessi di questi ultimi secondo le modalità stabilite dalle norme.

### **Diniego o mancata risposta**

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.